

Centrale unica di committenza

(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)



Comune di
Amalfi



Comune di
Atrani



Comune di
Cetara



Comune di
Furore



Comune di
Maiori



Comune di
Minori



Comune di
Ravello

nell'interesse del Comune di Minori

Affidamento in finanza di progetto (art. 183 cc. 1÷14 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.) del contratto di concessione afferente la progettazione esecutiva, l'esecuzione nonché la successiva gestione dell'intervento "Strada di collegamento della viabilità interna con la S.S. 163 Amalfitana Km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali"

CUP B29D13000010005 - CIG 75453267FC

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

29.08.2018

Quesito n. 1

"In relazione alla procedura aperta per l'affidamento in project financing dei lavori Strada Amalfinata, si chiede di voler chiarire se i progettisti, eventualmente associati/indicati dall'operatore economico, munito di SOA di sola costruzioni, debbano dimostrare ai fini della qualificazione di aver realizzato un fatturato per servizi di ingegneria di Euro 8.813.172,60 "corrispondente all'importo dei lavori" (cfr punto 7.2.2 lett. a) del Disciplinare di Gara). L'importo del fatturato richiesto ai fini della qualificazione appare particolarmente elevato e sproporzionato rispetto al valore dei servizi di ingegneria da affidare. La previsione di un fatturato così elevato rischia di ridurre eccessivamente la partecipazione alla gara da parte degli operatori professionali.

A tal proposito si rileva che le Linee Guida dell'ANAC, prevedono che le stazioni appaltanti possano richiedere il requisito del fatturato "per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara" laddove l'importo a base di gara deve intendersi riferito al valore dei servizi di ingegneria da affidare e, non evidentemente a quello dei lavori cui i servizi di ingegneria sono connessi.

In ragione di tale rilievo, si chiede di voler rettificare l'importo del fatturato parametrandolo all'effettivo valore dei servizi di ingegneria oggetto di affidamento"

R: Si premette che la determinazione a cura del partecipante del fatturato globale minimo afferente i servizi di ingegneria e architettura dallo stesso espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando in oggetto (di cui all'art. 83 c. 4 lett. b del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.



e ii. nonché art. 2.2.2.1. lett. a delle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018) quale requisito inerente la *capacità economica e finanziaria* della struttura tecnica dell'operatore economico per la partecipazione alla gara di che trattasi, è finalizzata a garantire alla Stazione Appaltante un livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente anche, nella fattispecie, con riferimento ai correlati servizi di ingegneria e architettura. Tanto evidenziato, l'importo di € 8.813.172,60, per l'appunto "corrispondente all'importo dei lavori" da realizzare nell'ambito della promozione finanziaria di qua, va assunto dal concorrente quale costo complessivo delle singole categorie di lavori progettati rispetto al quale va riferita la determinazione del corrispettivo della relativa prestazione professionale resa. Ne consegue che resta a cura del concorrente dichiarare che il fatturato per servizi di ingegneria e architettura (espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando in oggetto) è relativo alla redazione di progetti analoghi a quello di cui è gara, per un importo complessivo non inferiore a € 8.813.172,60.

Quesito n. 2

"Sempre in relazione ai requisiti e fermo restando il rilievo sul fatturato si chiede precisare:

- a) che ai raggruppamenti di progettisti, indicati/associati, dall'operatore economico munito di SOA di sola costruzione, non si applica l'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 nella parte in cui prevede che ai raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale "i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%";*
- b) che, pertanto, i raggruppamenti di progettisti, indicati/associati, dall'operatore economico munito di SOA di sola costruzione, debbano possedere i soli requisiti "economico finanziari e tecnico organizzativi" di cui al punto 7.2.2 (cfr pag. 13 del Disciplinare di Gara), oltre naturalmente a quelli generali e a quelli di idoneità professionale. In caso affermativo, si chiede di voler confermare che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di professionisti (indicato/associato), il requisito del fatturato di cui al punto 7.2.2 lett. a), quello dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.2.2 lett. b) e quello del personale al punto 7.2.2 lett. c) del Disciplinare di gara debbano essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere ciascuno di detti requisiti in misura maggioritaria e per i mandanti nessuna percentuale minima di requisiti"*

R: Si rammenta che l'art. 92 del d.P.R. 207/2010 è compreso nel **Capo IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori** che, a sua volta, rientra nel **Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori**, pertanto tale disposto normativo non trova applicazione nel caso di prestazione di servizi in genere e quindi anche di quelli afferenti l'ingegneria e l'architettura, peraltro questa Stazione Appaltante non ha ritenuto di stabilire alcuna percentuale di possesso dei requisiti da parte della mandataria, fermo restando che quest'ultima debba possedere gli stessi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Minori, 29 agosto 2018

Il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Minori
Responsabile Unico del Procedimento
f.to arch. Silvana Sibilìa